



# CITTÀ di ORTONA

Medaglia d'oro al valor civile  
PROVINCIA DI CHIETI

Corpo di Polizia Locale  
Settore  
Affari Generali e Servizi demografici

Repertorio generale n. 1695

## ORDINANZA n. 114 del 30 GIUGNO 2014

**OGGETTO:** Istituzione del senso unico di marcia in Lido Riccio .-

### IL SINDACO

**CONSIDERATO** che attualmente in Lido Riccio la strada litoranea è percorribile in entrambi i sensi di marcia;  
**RILEVATO** che nel periodo estivo, ed in particolare nei mesi di luglio ed agosto, tale località balneare è frequentatissima dai bagnanti che, in gran parte, raggiungono la zona con autovetture;  
**CONSTATATO** che la quantità di autovetture che vengono lasciate in sosta, soverchiante al numero di stalli di sosta disponibile, è tale da arrecare notevole intralcio alla circolazione, in particolare dei mezzi di trasporto pubblico, causando considerevoli difficoltà e ritardi all'espletamento del servizio;  
**RITENUTO** poter ovviare mediante l'istituzione del senso unico di marcia almeno nelle ore diurne;  
**SENTITO** il parere del Comando di Polizia Municipale;  
**RITENUTO** dover adottare i necessari provvedimenti, anche a tutela della pubblica incolumità;  
**VISTO** il vigente Codice della Strada, ed in particolare l'art. 7, ed il relativo Regolamento di esecuzione;  
**VISTO** il D.L.v o nr. 267/2000;

### ORDINA

Per quanto riportato in premessa, a decorrere dalla installazione della necessaria segnaletica stradale, la strada litoranea di Lido Riccio, tutti i giorni e fino al 31 agosto 2014, dalle ore 08:30 alle ore 19:00, è percorribile solo nel senso di marcia da Lido Riccio a località Torre Mucchia, resta transitabile a doppio senso di marcia il tratto che va dalla ex SS16 all'intersezione con la S.C.per Torre Mucchia

Avverso il presente provvedimento, chiunque ne abbia interesse, può presentare ricorso:

a)- entro sessanta giorni dalla pubblicazione:

al Tribunale Amministrativo Regionale dell'Abruzzo nei termini e nei modi previsti dall'art.2 e seguenti della Legge 6/12/1971 n. 1034 e successive modifiche ed integrazioni;

al Ministero dei LL.PP. in merito all'apposizione della segnaletica ed in relazione alla natura dei segnali apposti, con la procedura di cui all'art.74 del Regolamento emanato con D.P.R. n. 495/92;

b)- entro centoventi giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento:

al Presidente della Repubblica, nei termini e nei modi previsti dall'art. 8 e seguenti del D.P.R. 24/11/1971, n° 1199.-

Manda a dar notizia della presente nelle forme di legge e mediante l'installazione della prescritta necessaria segnaletica stradale, come sopra indicato.

Gli Ufficiali e gli Agenti della Forza Pubblica sono incaricati di vigilare sul rispetto della presente Ordinanza.

I contravventori alla presente Ordinanza saranno perseguiti nelle forme di legge.

dalla Residenza Comunale, addì 30 Giugno 2014

### IL SINDACO

(Dott. Vincenzo D'OTTAVIO)

*Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993*